



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 290 DEL 17 maggio 2010

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 15-16 maggio 2010 - Diciannovesima giornata ritorno

Atalanta-Palermo 1-2
Bari-Fiorentina 2-0
Cagliari-Bologna 1-1
Catania-Genoa 1-0
Chievo Verona-Roma 0-2
Lazio-Udinese 3-1
Milan-Juventus 3-0
Parma-Livorno 4-1
Sampdoria-Napoli 1-0
Siena-Internazionale 0-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 17 maggio 2010, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

290/931



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



" " " N. 106

1) SERIE A TIM

Gare del 15-16 maggio 2010 - Diciannovesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Soc. JUVENTUS

Soc. LAZIO

Soc. MILAN

Soc. SAMPDORIA

Il Giudice Sportivo

premesso che:

nel corso della gara Milan-Juventus sostenitori della Soc. Juventus facevano esplodere alcuni petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Lazio-Udinese sostenitori della Soc. Lazio accendevano un bengala nel proprio settore;

nel corso della gara Milan-Juventus sostenitori della Soc. Milan facevano esplodere alcuni petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

nel corso della gara Sampdoria-Napoli sostenitori della Soc. Sampdoria facevano esplodere alcuni petardi e accendevano alcuni fumogeni nel proprio settore;

considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che, d'altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.

* * * * *

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni e fatto esplodere numerosi petardi; per avere inoltre lanciato sul terreno di giuoco e nel recinto di giuoco oggetti di varia natura (una vite di grosse dimensioni, due lattine ed un bengala); entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza..

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni, determinando due brevi interruzioni del giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere tre petardi nel recinto di giuoco e acceso un fumogeno nel proprio settore; per avere inoltre omesso di impedire la presenza, nel corso della gara, di numerose persone non autorizzate nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza..

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere numerosi petardi e acceso numerosi fumogeni e bengala, lanciandone uno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettera b) CGS per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **LIVORNO** a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 5.000,00

ISLA ISLA Mauricio Anibal (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 37° del primo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto un'espressione ingiuriosa all'Arbitro, appoggiandogli una mano sul petto.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

GAMBERINI Alessandro (Fiorentina): per avere, al 47° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro, appoggiandogli un dito sul petto ed esercitando una leggera pressione.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

JURIC Ivan (Genoa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BIAGIANTI Marco (Catania): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CODREA Paul Costantin (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

CRIBARI Emilson Sanchez (Siena): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Ottava sanzione).

DEL GROSSO Cristiano (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

IORI Manuel (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PAZIENZA Michele (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

TREDICESIMA SANZIONE

MANFREDINI Thomas (Atalanta)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

MONTOLIVO Riccardo (Fiorentina): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Decima sanzione).

DECIMA SANZIONE

PAPASTATHOPOULOS Sokratis (Genoa)

QUINTA SANZIONE

ZUNIGA MOSQUERA Juan Camillo (Napoli)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

DECIMA SANZIONE

LUCARELLI Alessandro (Parma)

NONA SANZIONE

CHIVU Cristian Eugen (Internazionale)
DA SILVA DALBELO Felipe (Fiorentina)
GRAVA Gianluca (Napoli)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CANNAVARO Fabio (Juventus)
GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)

SESTA SANZIONE

DONADEL Marco (Fiorentina)
GROSSO Fabio (Juventus)
MANNINI Daniele (Sampdoria)

QUINTA SANZIONE

JARDIM BRANDAO Goncalo (Siena)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DIAKHITE Modibo (Lazio)
NATALI Cesare (Fiorentina)
PARISI Alessandro (Bari)
SIVIGLIA Sebastiano (Lazio)
STELLINI Cristian (Bari)

SECONDA SANZIONE

DOSSENA Andrea (Napoli)

PRIMA SANZIONE

BOLZAN MARTINS Adailton (Bologna)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

NONA SANZIONE

BIANCO Paolo (Atalanta)

SESTA SANZIONE

DE ASSIS MOREIRA Ronaldo (Milan)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

HERNANDEZ PLATERO Abel Mathias (Palermo)

PRIMA SANZIONE

TOLDO Francesco (Internazionale)

c) DIRIGENTI

INIBIZIONE PER GIORNI DIECI IN AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE GIA' INFLITTA

ORIALI Gabriele (Internazionale): per essere entrato al termine della gara, nonostante fosse inibito, sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale. (art. 22 n. 8 CGS).

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 17 MAGGIO 2010

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta